

Al debutto il modello standard per la Scia

Semplificata la procedura per cittadini e imprese - Silenzio-assenso se la Pa non risponde entro 30 giorni



Gianni Trovati
ROMA

■ Procedure e tempi standard, rafforzate nella versione finale da un divieto esplicito per le pubbliche amministrazioni di fare richieste ulteriori rispetto a quelle previste dal modello.

La «segnalazione certificata di inizio attività», cioè la comunicazione che va trasmessa alla Pa quando si avvia un intervento (nell'edilizia, per esempio, o nel commercio) che non ha bisogno di un'autorizzazione espressa, prova a raggiungere davvero gli obiettivi di semplificazione che erano alla base della sua introduzione. Per farlo, con il decreto attuativo della delega Madia approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri, punta tutto sulla standardizzazione.

Il «manuale d'uso», che per ogni intervento precisa regole e procedure, è scritto in un decreto parallelo avviato ieri verso l'esame di consiglio di Stato e Parlamento, ma anche lo stesso principio ispira il quadro dei principi generali disegnato dal decreto ora arrivato al traguardo finale.

Ora tocca all'attuazione, che impegna la pubblica ammini-

strazione nel suo complesso perché gli standard devono essere individuati da ogni livello di governo, ciascuno per le proprie competenze: nei ministeri è più facile, perché ogni ministro dovrà provvedere con decreto d'intesa con la Funzione pubblica, mentre regioni ed enti locali dovranno adottare i modelli in conferenza unificata. Il sistema dovrà essere pronto entro il 1° gennaio prossimo.

L'altro versante della semplificazione è nell'interlocuto-

BENI CULTURALI

Approvato anche un regolamento che snellisce le procedure previste per le autorizzazioni paesaggistiche

re unico, che dovrà smistare la documentazione quando la richiesta del cittadino o dell'impresa coinvolge le competenze di più uffici. L'assenso, anche silenzioso, dovrà di regola arrivare in 30 giorni, con avvio immediato dell'attività «segnalata» nella Scia: se poi un controllo individua vizi non irrimediabili, ci si potrà mettere in regola in 30 giorni senza interrompere l'attività. Vista l'ampiezza delle procedure in gioco, però, le scadenze possono variare a seconda dei casi, ma dovranno essere esplicite: l'ufficio che riceve l'istanza dovrà infatti rilasciare una ricevuta, anche in via telemati-

ca, nella quale è scritta la data entro cui deve arrivare la risposta, esplicita o tramite silenzio assenso. Come accade nel decreto anti-assenteismo, poi, a blindare il tutto intervengono le sanzioni: i dirigenti degli uffici che non pubblicano gli standard o che chiedono documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dai modelli inciampano in un illecito disciplinare che a seconda della gravità del caso li sospenderà da servizio e stipendio per un periodo da tre giorni a sei mesi.

A completare il pacchetto delle semplificazioni approvate ieri in consiglio dei ministri arriva poi il regolamento che semplifica le procedure per le autorizzazioni paesaggistiche previste dal Codice dei beni culturali. Il decreto esclude dalle autorizzazioni anche nelle aree vincolate le opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, e prevede un iter alleggerito per una serie di opere considerate a basso impatto (per esempio gli incrementi non superiori a 100 metri cubi o al 10% della volumetria originaria) o per i rinnovi di autorizzazioni già ricevute in passato. Il regolamento, a conferma del fatto che tra gli obiettivi di semplificazione e la loro traduzione pratica il passo non è breve, era previsto da un decreto del maggio 2014, ritoccato quattro mesi dopo dallo «sblocca-Italia», e avrebbe dovuto vedere la luce entro il novembre di quell'anno.

gianni.trovati@ilsole24ore.com


© RIPRODUZIONE RISERVATA



SCIA


Modelli standard e divieto esplicito di richieste ulteriori

Per la segnalazione certificata di inizio attività, da comunicare alle Pubbliche amministrazioni nei casi in cui non serve l'autorizzazione esplicita per avviare l'intervento, arrivano le procedure e i moduli standard. In pratica, per ogni livello di governo a cui rimandano le competenze relative ai vari settori in cui interviene la Scia, ci sarà un modello standard pubblicato sul sito internet dell'amministrazione: gli uffici non potranno avanzare richieste di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti dallo standard. Nei ministeri sarà un decreto, da adottare d'intesa con la Funzione pubblica, a fissare le procedure, mentre per regioni ed enti locali dovrà pensarci la Conferenza unificata. Il sistema dovrà partire a regime dal 1° gennaio prossimo: un secondo decreto, con il quadro delle regole caso per caso, ha ottenuto ieri l'approvazione iniziale del governo.



Sei mesi di stop per il dirigente dell'ufficio fuori regola


Una serie di norme di «chiusura» provano a garantire l'applicazione effettiva degli obiettivi di semplificazione scritti nel decreto. La mancata adozione degli standard da parte di regioni ed enti locali attiva la trafila dei poteri sostitutivi. La mancata pubblicazione degli standard adottati, oppure la richiesta di documenti aggiuntivi rispetto ai modelli, costituisce illecito disciplinare per il dirigente dell'ufficio, e può portare alla sospensione da servizio e stipendio per un periodo che varia da tre giorni a sei mesi a seconda della gravità della violazione. Per facilitare la vita al cittadino che si rivolge alla pubblica amministrazione viene ribadito il principio dell'interlocutore unico, che riceve l'istanza e coinvolge le altre articolazioni eventualmente competenti. L'ufficio che riceve la segnalazione rilascia una ricevuta con l'indicazione dei termini per la risposta o per il silenzio assenso.



CONFERENZA DEI SERVIZI

Riunioni telematiche e accordi preliminari per tagliare i tempi

La modalità ordinaria della conferenza dei servizi diventa quella «semplificata», che viene convocata entro 5 giorni lavorativi dall'inizio del procedimento e chiamata a decidere entro 45 giorni. La conferenza semplificata non si traduce sempre in una vera e propria riunione perché si può svolgere «in modalità asincrona», nel senso che ciascuna delle amministrazioni interessate svolge in autonomia la propria parte di procedura. Per i casi più complessi viene convocata la conferenza «simultanea», che si può riunire anche in via telematica; anch'essa ha 45 giorni di tempo per formulare le proprie decisioni, anche con silenzio assenso. Nel testo finale è prevista poi una terza procedura, per progetti particolari e per «insediamenti produttivi di beni e servizi», che prevede una conferenza preliminare per indicare al richiedente le condizioni necessarie a ottenere il via libera.



Apertura ai privati e snellimento a metà nella composizione

I soggetti che propongono il progetto possono essere inviati alle riunioni della conferenza e possono chiederne la convocazione e intervenire nel procedimento. Nel tentativo di alleggerire le procedure e facilitare le decisioni, ostacolate dal carattere spesso pletorico assunto oggi dalle conferenze dei servizi, la riforma introduce il principio del «rappresentante unico» per ogni Pubblica amministrazione. Il presidente del Consiglio nomina il rappresentante unico dello Stato, e può individuarlo per materie o per periodi, le amministrazioni statali periferiche sono rappresentate dal prefetto, e ogni regione e ogni ente locale nomina il proprio rappresentante unico; l'«unicità», quindi, è per ente, e non per livello di governo.

